ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
Prima Sessione 2018

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

3 - 4 luglio 2018

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Sala "De Angelis"
SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - Sala Convegni

Relatore: ingegnere Vito Troisi

L'evoluzione legislativa

1955 → 1994 → 1996 → 2008

APPROCCIO "COMMAND AND CONTROL"

D. Lgs. 626

APPROCCIO "ORGANIZZATIVO E GESTIONALE "

D. Lgs. 81/08

SISTEMA RIGIDO

- **Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione**
- **Eccessiva frammentazione legislativa**
- **Rispetto formale delle norme**

SISTEMA FLESSIBILE

- **Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione**
- **Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti**
- **Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

E' la più importante norma del sistema prevenzionistico del nostro Paese

La prevenzione è parte integrante della programmazione/pianificazione aziendale

Ciascuno di noi è responsabile della propria ed altrui sicurezza

Art. 3. Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

……

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

Relatore: ingegnere Vito Troisi

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81

XIII titoli :

I - principi comuni
II - luoghi di lavoro
III - uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.
IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
V - segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
VI - movimentazione manuale dei carichi
VII - attrezzature munite di videoterminali
VIII - agenti fisici
IX - sostanze pericolose
X - esposizione ad agenti biologici
XI - protezione da atmosfere esplosive
XII - disposizione in materia penale e di procedura penale
XIII - norme transitorie e finali

306 articoli 51 allegati

Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Art. 17 d.lgs. 81.2008)

Il datore di lavoro privato o pubblico non può delegare alcuni dei principali compiti a lui assegnati come:

- la valutazione del rischio con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1).

OHSAS 18001

Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità se adotta un sistema di vigilanza adeguato e l'illecito sia derivato da un comportamento addebitabile unicamente al preposto, al lavoratore, al progettista, al fabbricante o al fornitore, all'installatore o al medico competente, e qualora non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dirigente(art. 18, comma 3 – *bis*).

LINEE GUIDA UNI-INAIL

Modello ANCE

Asseverazione cpt

UNI 45000

Organizzazione aziendale della sicurezza

Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.)

Dirigenti e Preposti

Obblighi

Informazione e formazione di preposti, lavoratori e loro rappresentanti

Prevenzione incendi, evacuazione lavoratori

IL DATORE DI LAVORO

I LAVORATORI

Obblighi *"la Valutazione del rischio"*

Consultazione: Rappresentante per la sicurezza Interno o Territoriale

MEDICO COMPETENTE

Pronto soccorso

Dispositivi di protezione individuale

D.LGS. 81/2008
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art.2-definizioni)

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il **miglioramento** nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

D.LGS. 81/2008
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI –Tipologie rischi lavorativi

⇨**RISCHI PER LA SICUREZZA** sono rischi di natura infortunistica es. strutture, macchine, impianti, sostanze pericolose

⇨**RISCHI PER LA SALUTE** sono rischi di natura igienico-ambientale es.chimici, fisici, biologici

⇨**RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE** sono rischi di tipo interattivo, organizzativi e gestionali es. organizzazione lavoro, ergonomia, fattori psicologici, scarso coinvolgimento dei dipendenti a tutti i livelli, insufficiente informazione e formazione

D.LGS. 81/2008 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI -Criteri

Il rischio (**R**) è dato dalla Probabilità (**P**) che si verifichi un Evento dannoso (**D**).

Gli effetti del rischio dipendono, quindi, da:

P – Probabilità o frequenza del verificarsi dell'evento rischioso

D – Magnitudo o danno della conseguenza, ossia dell'entità del danno ai lavoratori o all'ambiente, provocato dal verificarsi dell'evento dannoso secondo la seguente funzione:

RISCHIO =PROBABILITÀ x DANNO

DEFINIZIONI:

«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

«pericolo»:fonte di potenziale di danno, proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

«esposizione al pericolo»: situazione in cui il pericolo diventa concreto, cioè situazione in cui una persona è esposta al pericolo

«danno»: lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo

Matrice Fattore di rischio R=PxD

P=Probabilità	D=Danno 1 lieve	2 medio	3 grave	4 gravissimo
Altamente probabile 4	4	8	12	16
Probabile 3	3	6	9	12
Poco probabile 2	2	4	6	8
Improbabile 1	1	2	3	4

D= DANNO
1 = danno lieve senza conseguenze
2 = ferite di modesta entità (es. abrasione, taglio ecc.)
3 = ferite gravi (es. fratture, debilitazione grave ecc.)
4 = incidente mortale

P=PROBABILITÀ
1 = evento molto improbabile (bassissima)
2 = evento possibile, ma non probabile (medio-bassa)
3 = evento probabile (medio-alta)
4 = evento inevitabile nel tempo (elevata)

Interventi prioritari

Interventi a medio termine

Interventi a lungo termine

R= f (P,M)

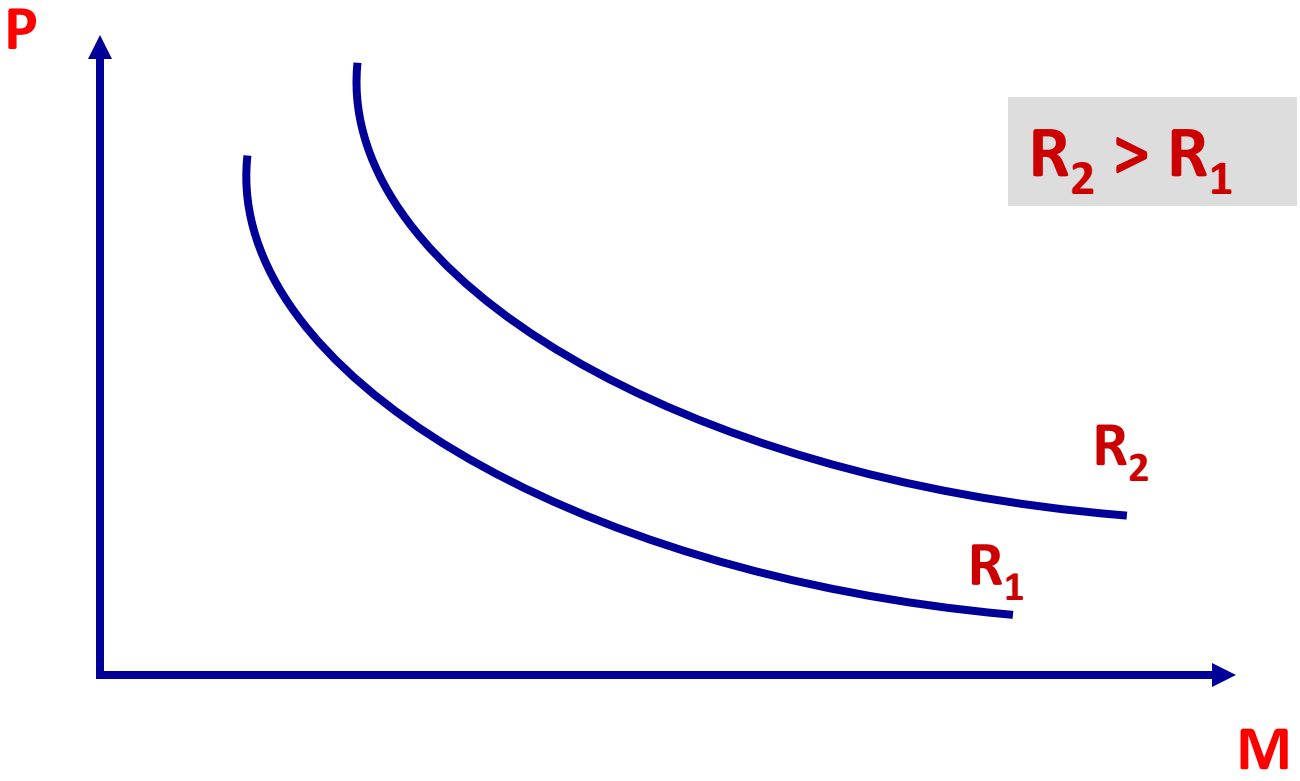

$R_2 > R_1$

LE FASI OPERATIVE

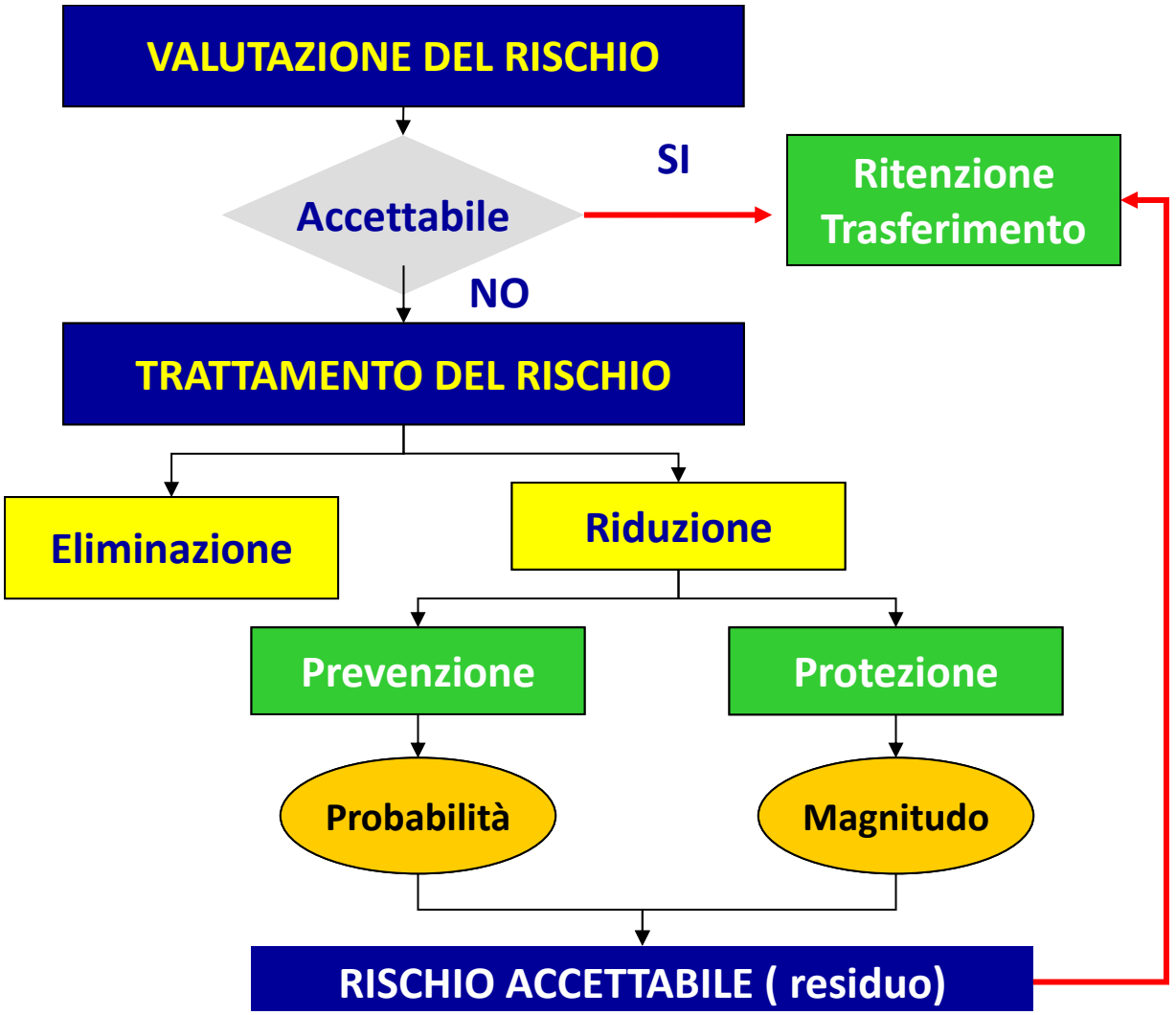
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Accettabile
SI
Ritenzione
Trasferimento
NO
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Eliminazione
Riduzione
Prevenzione
Protezione
Probabilità
Magnitudo
RISCHIO ACCETTABILE (residuo)

PROBABILITA'

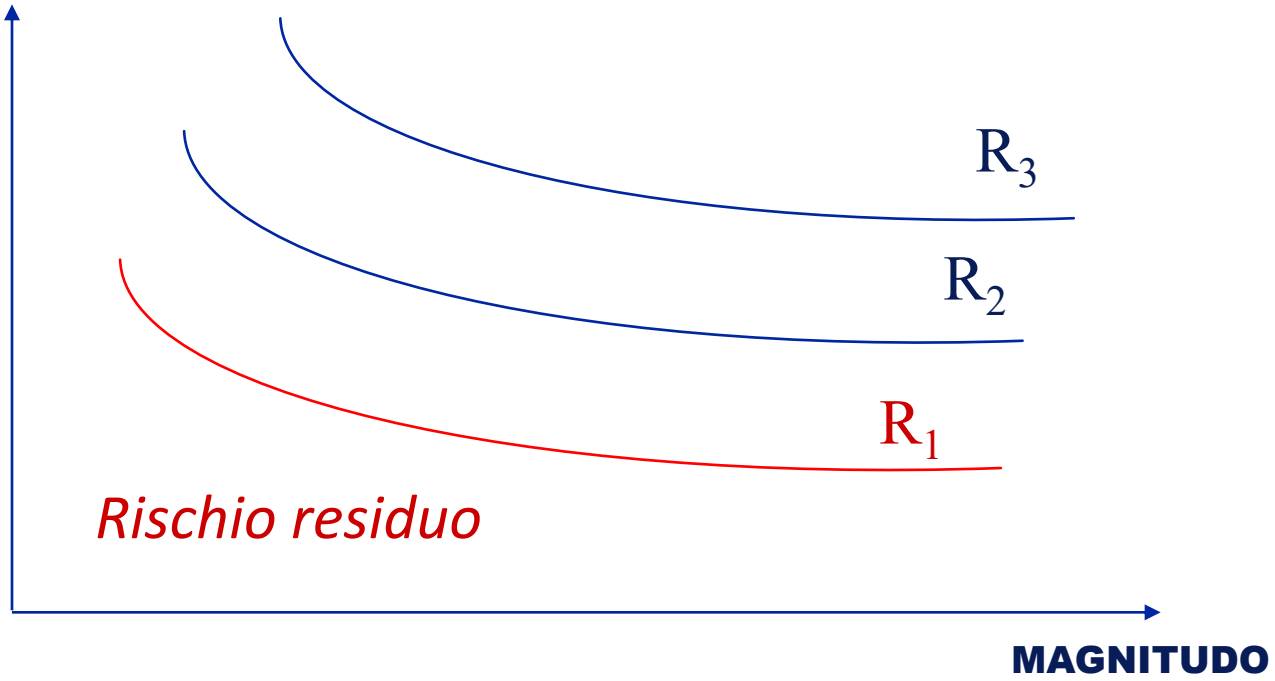

R_1 Livello di rischio accettabile

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi presenti in azienda è rappresentata nel DVR.

- Il DVR comprende:

  a) ***relazione*** sulla ***valutazione*** dei ***rischi*** specificando i criteri adottati;

  b) ***misure*** di ***prevenzione*** e di ***protezione*** e dei ***DPI***;

  c) ***programma*** delle ***misure*** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.